

REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 4

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) -

C.F. E P. IVA 02799490277

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DA ESPLETARSI

AI SENSI DELL'ART. 7 - 6° CO. DEL D. L.VO 30.03.01 N. 165 E

SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

In data presso la sede dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" (leggasi in seguito più brevemente A.U.L.S.S. 4) con sede in San Donà di Piave (VE), a seguito della deliberazione n. 289 del 28.04.2017

T R A

l' A.U.L.S.S. 4 - Veneto Orientale (C.F. e P.IVA 02799490277) rappresentata dal Direttore Generale BRAMEZZA dott. Carlo, nato a Treviso il 04.05.1967 e domiciliato per la sua carica in Piazza De Gasperi n. 5 a S. Donà di Piave

E

il dott. GRASSANO Claudio nato a il e residente a in via n. - C.F.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1.** L'attività disciplinata dal presente contratto è effettuata ai sensi de gli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile e dall'art. 7 - 6° comma, del D. L.vo 30.03.01 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2.** Il dott. Grassano, si impegna ad effettuare una collaborazione professionale in qualità di esperto per attività operative del servizio di

programmazione prioritaria del Programma Mattone Internazionale Salute ProMis, si impegna ad effettuare una collaborazione professionale per l'espletamento delle seguenti attività:

-programmazione priorità (benchmarking priorità e stesura programmazioni con le regioni);

-le sedi di espletamento dell'attività sono S. Donà di Piave, Venezia e Roma.

Il presente contratto, inizialmente perfezionato con deliberazione n. 427 del 9 giugno 2016 e vigente per il periodo dal 14 giugno 2016 al 30 aprile 2017, differisce la data di scadenza al 30 aprile 2018, fatta salva l'eventuale determinazione di una nuova data di scadenza del Programma Mattone Internazionale Salute ProMis.

Il dott. Grassano svolge la propria attività professionale in autonomia secondo il programma di attività e secondo gli indirizzi del responsabile del progetto a cui afferisce. Il responsabile verifica la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati al collaboratore. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal dott. Grassano risultino non conformi a quanto richiesto o siano solo parzialmente soddisfacenti, il responsabile del progetto può chiedere al collaboratore di integrare i risultati. Nei casi più gravi di inadempienza l' A.U.L.S.S. 4 potrà procedere alla risoluzione del contratto.

3. Il compenso per l'incarico in questione viene stabilito in € 15.000,00= (quindicimila/00) annui lordi (e ciò per le quote direttamente a carico dello stesso collaboratore in relazione agli oneri di tipo fiscale, previdenziale, assistenziale); saranno altresì rimborsate le spese di viaggio sostenute in relazione a missioni svolte per l'espletamento di attività proprie del programma e saranno finanziate con risorse del programma medesimo.

La corresponsione in rate del compenso previsto, in seguito a presentazione di nota di liquidazione vistata dal responsabile di cui all'art.2, sarà effettuata con cadenza mensile posticipata.

Il dott. Grassano dichiara che l'attività oggetto del presente contratto, in quanto fattispecie riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa, viene fiscalmente assimilata a quella di lavoro dipendente così come previsto dall'art.34 della L. n.342/00.

Il dott. Grassano dichiara altresì che l'attività in questione è da considerarsi esclusa I.V.A. ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 633/72.

4. Il presente contratto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R..

Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà applicata una penale dell'importo pari a 1/12 dell'intera somma prevista quale compenso per ogni mese di mancato preavviso, salva la facoltà dell'Azienda di rinunciare su indicazione del responsabile del progetto a cui il professionista afferisce.

5. Il collaboratore dovrà osservare le norme, estese alla presente tipologia di rapporto, previste dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato dall' A.U.L.S.S. n. 4, con propria deliberazione n. 53 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, dal regolamento sull'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche approvato con deliberazione dell'A.U.L.S.S. n. 4 n. 501 del 24.06.2016 e dalla direttiva (prot. n. 32901 del 23.05.2016) in tema di rapporto tra social network e attività istituzionale. Una copia dei predetti documenti, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, viene consegnata al collaboratore e da questo sottoscritta per accettazione.

La violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale.

6. Le parti dichiarano che il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

7. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

8. La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

9. Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

10. Il dott. Grassano prende atto che, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss., i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE -

- Dott.ssa Claudio GRASSANO - _____

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA U.L.S.S. 4

- Dott. Carlo BRAMEZZA - _____